

DELIBERA CONTRIBUTIVA 2026

Consiglio Direttivo - Roma 22 ottobre 2025

Assemblea – Roma 1 dicembre 2025

PREMESSA

Gli Organi Associativi, in considerazione del nuovo assetto associativo avviatosi dal 2022 e valutando necessario ripristinare la sostenibilità economico-finanziaria di breve periodo di ACAP, alla luce delle necessità stimate ed illustrate nel Preventivo 2026, hanno ritenuto opportuno adeguare il Sistema Contributivo, incidendo sui parametri utili alla sua quantificazione.

Delibera Contributiva 2026, deliberata dall'Assemblea, diventa elemento autonomo e parte integrante della documentazione associativa.

La presente Delibera è strutturata in 2 Titoli:

- Titolo I: *Regime Contributivo Ordinario*
- Titolo II *Norme Generali*

* * *

TITOLO I

REGIME CONTRIBUTIVO ORDINARIO

La capacità contributiva delle aziende associate è storicamente correlata al numero di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL di Settore.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le aziende associate sono tenute ad inviare il dato dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Si precisa che, per dipendente, si intende il personale, non dirigente, in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre.

Partendo da questo criterio, la misura dei contributi richiesti è quantificata in:

€ 56 a dipendente

Il contributo annuale non può comunque essere inferiore a 2.500 euro, che rappresenta il minimo contributivo.

Il contributo annuale deve essere versato secondo le seguenti tempistiche:

- Acconto entro il 28 febbraio pari al 50% del contributo annuale dovuto;
- Saldo entro il 30 settembre;
- Le aziende al minimo contributivo devono pagare l'intero importo in una unica soluzione entro il 28 febbraio.

* * *

TITOLO II

NORME GENERALI

Il mancato invio della documentazione necessaria alla determinazione dei contributi associativi costituisce inadempienza agli obblighi associativi.

In caso di mancato invio della documentazione inerente il conteggio dei contributi entro le scadenze previste, ovvero anche successivamente all'interno di una attività di verifica, gli Uffici deputati alla gestione amministrativa calcoleranno la contribuzione dovuta in acconto per l'anno di riferimento, in base all'ultimo contributo annuale determinato su parametri certi, salvo successivo congruaggio.

Salvo diversa indicazione degli Organi Associativi, la quota associativa minima potrà essere aggiornata, di norma ogni due anni, sulla base della variazione dell'indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività con arrotondamento all'euro superiore.

Gli Organi Direttivi possono:

- proporre modifiche al sistema contributivo anche in corso d'anno;
- adottare politiche incentivanti per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo associativo. Le misure di maggior favore possono anche prevedere, per un periodo limitato, valori al di sotto della quota contributiva minima.
- proporre contribuzioni straordinarie per sostenere iniziative specifiche, anche adottando criteri di richiesta diversi da quelli previsti per la contribuzione ordinaria.

Riguardo la disciplina del rapporto associativo, esso:

- ✓ decorre dal giorno in cui viene ricevuta la documentazione e il pagamento del contributo associativo dovuto, salvo successivo formale accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.
- ✓ dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di accoglimento di cui al precedente punto (es. con accoglimento nel corso dell'anno 2026, la prima scadenza sarà il 31 dicembre dell'anno 2028) e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga dato formale atto di dimissioni con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza.

In caso di dimissioni durante il primo periodo di adesione, il contributo è comunque dovuto fino alla prima scadenza.

In caso di dimissioni successive alla prima scadenza del rapporto associativo e presentate nei termini di cui sopra, in considerazione degli effetti del rinnovo biennale, l'azienda è tenuta al pagamento della contribuzione in base alle seguenti casistiche:

- con scadenza del rapporto associativo al 31 dicembre dello stesso anno delle dimissioni, è dovuta la quota associativa per il solo anno in corso;
- qualora la scadenza del rapporto associativo fosse al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le dimissioni, l'azienda sarà tenuta al pagamento delle quote associative per entrambi i due anni.

Per quanto attiene le quote contributive dei nuovi associati, in caso di adesione nel corso del primo semestre dell'anno di esercizio, il contributo da versare sarà dell'intero importo calcolato sulla base dei

parametri previsti; le aziende che aderiranno nel corso del secondo semestre verseranno il 50 % dell'intero importo associativo.

Fermo restando che il contributo minimo, come precedentemente indicato, dovrà essere versato in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

BASE DI COMPUTO

La capacità contributiva delle aziende associate è correlata al numero di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL di Settore. Si precisa che, per dipendente, si intende il personale, non dirigente, in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le aziende associate sono tenute ad inviare il dato dei dipendenti in forza al 31 dicembre.

In determinate circostanze il criterio può essere modificato in base alla fattispecie specifica. A titolo di esempio, per aziende appena costituite ovvero oggetto di modificazioni societarie è possibile utilizzare come parametro di calcolo i dati relativi all'anno corrente.

MODALITA' DI PAGAMENTO E DIRITTO DI VOTO

Salvo diversa indicazione della Delibera Contributiva annuale, gli importi annuali fissi e il minimo contributivo sono dovuti in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Tutti gli altri importi annuali diversi da quello fisso o dal minimo contributivo sono dovuti in due soluzioni:

- ✓ **ACCONTO**: entro il 28 febbraio pari al 50%;
- ✓ **SALDO**: entro il 30 settembre pari al 50%

A norma dello Statuto, si considerano in regola con il versamento dei contributi associativi le imprese che abbiano versato per intero il contributo relativo all'anno precedente ($T - 1$) e abbiano versato l'acconto dell'anno in corso, se richiesto.

Il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo è subordinato al regolare ottemperamento alle delibere contributive delle eventuali specifiche Convenzioni.

Qualora l'Assemblea si svolga in data antecedente la scadenza della prima rata di acconto, i voti spettanti saranno attribuiti sulla base dei contributi dovuti e versati l'anno precedente.

Per le norme riguardanti la gestione delle morosità ed eventuali contenziosi si rimanda allo Statuto Associativo e al Regolamento di Attuazione e precisa quanto segue:

In caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra, l'impresa è formalmente costituita in mora con lettera di diffida R/R o PEC ed è tenuta al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% della quota dovuta e non corrisposta.

Il rapporto associativo è quindi sospeso, insieme alla temporanea sospensione anche del diritto alle prestazioni associative, con conseguente attivazione delle procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.

Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dall'Associazione.

Per quanto non specificatamente previsto in questa delibera, si fa riferimento alle norme dello Statuto Associativo, alle Convenzioni di adesione nonché a quanto indicato nelle domande di adesione.

* * *

La Federazione cura la Tesoreria e i rapporti con le aziende associate, pertanto la gestione dei contributi ACAP è affidata agli uffici amministrativi della FISE, nella persona di Rita D'Amato (e-mail: r.damato@fise.org - Tel. 06/9969579).

Il bonifico dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie, indicando come causale: "ACAP - nome associata - contributo anno di riferimento"

Conto corrente intestato a: FISE – Federazione Imprese di Servizi

Presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Ag. Roma - Codice Filiale 08615

COORDINATE BANCARIE EUROPEE (IBAN)					
PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	21	A	01030	03215	000063110701